

Art. 25

1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
2. ***Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso¹.***
3. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

¹ Questo è un aspetto che pochi conoscono e che viene preso poco in considerazione. Essendo ancora nella parte prima e nel titolo primo della Costituzione tale principio rientra nei diritti fondamentali del cittadino. La retroattività della Legge è ILLEGITTIMA.